

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato "Associazione Pietro Santini" ONLUS.

Tale associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L'Associazione, che è dotata di autonomia organizzativa e patrimoniale, ha come scopo favorire e promuovere lo sviluppo umano sociale e culturale di soggetti disagiati; questo comporta l'esclusivo perseguimento di finalità socio-assistenziali da realizzarsi attraverso attività di gestione, servizio e supporto di strutture senza fini di lucro destinate allo scopo.

3. L'Associazione ha sede in Genova, Salita San Gerolamo 11/11 scala sinistra

Art. 2 - Principi

1. L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dall'aderente) in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. L'Associazione persegue fini di solidarietà e utilità sociale, nell'ambito nazionale ed internazionale, rivolte al sostegno ed allo sviluppo umano, culturale e sociale di persone economicamente e socialmente svantaggiate.

Scopo dell'associazione é favorire, organizzare, gestire, prestare servizio, a titolo gratuito, realizzare programmi di interventi, di sostegno economico e di attrezzature, di iniziative in campo socio-assistenziale, educativo, formativo, culturale che costituiscono l'oggetto sociale.

Art. 4 - Aderenti all'Associazione

1. Si considerano soci fondatori non solo coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, ma anche coloro che aderiranno alla medesima, nei modi di cui oltre, entro il 31 dicembre 2009.

2. Possono aderire alla fondazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che ne fanno richiesta tramite domanda di adesione e che dichiarano di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti, sia uomini che donne, gli stessi diritti e doveri.

3. Il numero è illimitato

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Il rifiuto della richiesta di adesione non può essere legato a motivi di distinzione di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le

iniziative proposte dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l' Associazione, eleggere od essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli aderenti che abbiano versato la quota sociale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;

- dimissioni volontarie;

- sopraggiunta impossibilità di svolgere le prestazioni programmate;

- mancato versamento della quota associativa per un anno;

- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni

dello statuto di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali, arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea degli aderenti.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associati-

va) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività precedentemente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.

2. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi da privati;

- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario, o altra persona espressamente delegata dal Consiglio Direttivo.

5. E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del patrimonio.

Art. 8 - Organi sociali dell'Associazione

1. Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entram-

bi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'Associazione come previsto dall'art. 23.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Associazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzioni dell'Associazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella Sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni

sei Mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare degli esperti con voto consultivo).

4. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo entro il mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere e/o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Associazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria Amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente o del Segre-

tario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed ad accettare donazioni di qualsiasi natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha facoltà di nomine di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura

Amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 14 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non aderenti.

2. Dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio Direttivo. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;

- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

Art. 15 - Attività Secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Art. 16 - Servizi di Cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 17 - Dipendenti

1. L'Associazione di Volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessa-

ri al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.

2. I rapporti tra l' Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio - assistenziali.

Art. 18 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 19 - Assicurazioni

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Art. 21 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno dei componenti il consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 23 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 226 dell'11 agosto 1991.

FIRMATO: EMILIA PARODI - ANDREA MUSSO - GIUSEPPE MARINO - ADOLFO PARODI - MONIQUE CHARPENTIER - SILVIA PITTALUGA - MARIA LUISA RAINERO - ALDO PESENTI - NICOLA MALATTO - FERRUCCIO PESENTI - MARIO PESENTI - EDMONDO ANSALDO NOTAIO